



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO


Gianluca Bozzetti


Antonella Laricchia

Marco Galante



Disegno di Legge Regionale n. 57/2018

“Norme in materia di Politica Regionale dei Servizi per le Politiche Attive del Lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera p):

“p) realizzare programmi mirati per il miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

APPROVATO

Gianluca Bozzetti

Grazia Di Bari

Antonella Laricchia

Marco Galante

Art. 8

9/2

Comma 1. lettere aggressive (dopo la s) t
~~lettere~~ peritone delle controversie collettive




APPROVATO

Emendato

9/105

È approvato l'art. 10

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "G. B. ...".


APPROVATO

Sub-emend. al c. 3

9/11/2001

dopo transito aggiungere " nei ruoli
della Regione" conservando lo stato giuridico
di dipendenti pubblici di cui al D. lgs. 165/2001.
e dopo Transferimento nei ruoli dell' ARPAL.

APPROVATO

 (PENTASSUGHO)

④ ~~An~~ come oggettivo

99.11.1988 ~~MA~~

Fino alla data di effetto in corso delle funzioni da parte dell'agenzia, da stabilirsi con deliberazione della Giunta Regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Rep. o. P. P. L. P.

MA

APPROVATO

Art. 11

Personale dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro- ARPAL

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'art. 9, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 793 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, il personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, in servizio presso i Centri per l'Impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, **transita alla Regione e contestualmente è trasferito nei ruoli dell'ARPAL**. Il trasferimento dalla Città Metropolitana di Bari e dalle Province pugliesi ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione Puglia, ARPAL, la Città Metropolitana di Bari e le Province pugliesi.
4. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.
5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.
6. **Nell'ipotesi di soppressione dell'Agenzia, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.**



APPROVATO